

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dei D.L. 18/2020 e degli Accordi tra Regione Emilia Romagna e Parti Sociali del 6/3/2020 e del 20/3/2020

Il giorno 27 Marzo 2020 tra

- POLYEDRA S.p.A., rappresentata da Giovanni Gamna e Ilaria Merla con l'assistenza di CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI LO MB, rappresentata da Roberta Rossetti
- Filcams-CGIL Nazionale, rappresentata da Andrea Montagni

Premesso

- a) che l'Azienda sopraindicata con sede legale in Milano Via Riccardo Lombardi 19/10 codice fiscale 08978560152 con un organico complessivo di n. 172 lavoratori (di cui n. 10 part time), ai quali applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi Confcommercio, ha rappresentato alle OO.SS. in epigrafe l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art 22 del D.L. n. 18 /2020 e degli Accordi regionali del 6/3/2020 e del 20/3/2020, in favore di tutti i lavoratori dipendenti occupati presso l'unità operativa di Bentivoglio (BO) Interporto Blocco 9.3;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che il drastico calo dell'attività conseguente alle misure di contenimento del virus Covid 19 rende necessario attuare un periodo di sospensione / riduzione dell'orario di lavoro che interesserà i propri dipendenti;
- c) che il datore di lavoro ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs. n 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale);
- d) che i lavoratori dipendenti coinvolti dalla riduzione / sospensione dell'orario di lavoro risultano in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- f) che i lavoratori intermittenti eventualmente occupati accederanno alla C.I.G.D. nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti;

Tutto ciò premesso


- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, convengono sulla necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga (C.I.G.D.) ai sensi dell'art. 22 del D.L. n 18/2020 e degli Accordi regionali del 6/3/2020 e del 20/3/2020;
- 3) ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
- 4) le organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della C.I.G.D. e che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale, condividono che il datore di lavoro formuli istanza alla Regione Emilia Romagna per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
- 5) le Parti convengono che la suddetta istanza sarà presentata in favore di tutti i lavoratori in premessa per un periodo di 4 settimane decorrente dal 02 Marzo 2020 e fino al 28 Marzo 2020;

- 6) la richiesta interesserà tutti i lavoratori indicati nelle premesse e determinerà la riduzione e/o la sospensione delle attività lavorative nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 7) l'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato, assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione;
- 8) il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 9) tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda (compresi i ratei di ferie e permessi) matureranno per intero indipendentemente dall'attività lavorativa nel periodo di applicazione del presente accordo;
- 10) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e dalla circolare Inps n. 47 del 28/3/2020;
- 11) i contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS. attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti, con la sottoscrizione del presente accordo si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per POLYEDRA S.p.A.



Per CONFCOMMERCIO MI LO MB



Per FILCAMS-CGIL

